

CORTE DI CASSAZIONE – QUINTA SEZIONE PENALE

Procedimento n. 1475/2026 rg – Ud. 21 aprile 2026

Memoria difensiva ex art. 611 comma 1 cpp

Il sottoscritto avv. Fabio Gaetano Repici, difensore di Salvatore Borsellino, persona offesa dal reato nel sopra indicato procedimento, fissato per l'udienza del 21 aprile 2026, espone quanto segue, a sostegno della manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta il 23 dicembre 2025 avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Caltanissetta il 19 dicembre 2025, con la quale, previo rigetto della richiesta di archiviazione formulata da quel pubblico ministero, veniva ordinato ai sensi dell'art. 409 cpp l'espletamento di ulteriori indagini..

Premessa sul procedimento e la sua evoluzione

Come risulta dallo stesso ricorso proposto dalla Procura di Caltanissetta, che indica quell'atto come terzo allegato all'atto di impugnazione, il 18 maggio 2022 nel presente procedimento era già stata emessa un'ordinanza del Gip che, rilevando la lacunosità delle investigazioni, aveva ordinato un supplemento di indagini. Tale provvedimento – che, giusta previsione codicistica, concretizza il doveroso controllo giurisdizionale sul corretto uso dei poteri di indagine da parte del pubblico ministero – conteneva ripetuti ed espressi richiami all'eversione neofascista e ai suoi legami con Cosa Nostra, alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, a Paolo Bellini e ai suoi contatti in Sicilia con Antonino Gioé, a Giovanni Aiello e alla moglie Ivana Orlando e a legami fra esponenti di apparati istituzionali e Cosa Nostra.

Più in particolare, è bene rilevare come, fra le 32 attività d'indagine suppletiva, ve ne fossero due che espressamente riguardavano la vicenda Bellini

- 3) verificare la veridicità delle affermazioni di Paolo BELLINI sulle ragioni della sua trasferta in Sicilia nel dicembre 1991, individuando la società di recupero crediti per la quale egli avrebbe lavorato e l'oggetto dello specifico mandato conferitogli in quel periodo (entità dei crediti; persona e residenza/sede sociale del debitore; ragioni dei crediti);
- 4) acquisire elementi di prova sul soggiorno di Enzo GIAMMANCO nell'hotel Sicilia di Enna il 6 dicembre 1992 e sul soggiorno di BELLINI nell'hotel Kalura di Cefalù;

e altri due riguardavano Giovanni Aiello e Ivana Orlando

- 12) esperire accertamenti patrimoniali (o acquisire quelli eventualmente svolti da altra autorità giudiziaria) sul conto di Giovanni AIELLO PANTALEONE, nato il 3 febbraio 1946, al fine di verificare l'esistenza di un rapporto di proporzione tra le ricchezze accumulate e i redditi lecitamente prodotti dal suo nucleo familiare, nonché la provenienza di flussi di denaro o beni di sospetta provenienza illecita;
- 13) compiere specifici accertamenti sul conto di Ivana ORLANDO, moglie del predetto AIELLO, al fine di verificare se fosse realmente esistito il dichiarato rapporto di coniugio con quest'ultimo, individuando altresì il luogo di contrazione del matrimonio e le generalità dei testimoni di nozze, nonché all'ulteriore fine di verificare l'esistenza di eventuali legami, attuali o pregressi, tra la ORLANDO e logge massoniche o ambienti ricollegabili ai servizi segreti italiani;

È per questo che la richiesta di archiviazione nuovamente proposta dalla Procura della Repubblica il 28 novembre 2024 (indicato come allegato 2 nell'atto di impugnazione) non ha potuto evitare di trattare quei temi, come si evince già dalle premesse, alla pag. 2

L'ordinanza impositiva di nuove indagini afferma testualmente che *“nell'ambito di una lettura coordinata dei diversi delitti eccellenti degli anni 80-90, vi sono altri elementi che, in relazione alle stragi del 92, impongono di non resecare a priori la possibile rilevanza della pista nera”*.

- Proprio in relazione a questo filone di indagine l'ordinanza individua un **primo aspetto** da approfondire -che prende le mosse dall'esame della sentenza relative alla c.d. strage di Bologna- in quello relativo ai rapporti tra Paolo Bellini ed esponenti di cosa nostra con particolare riferimento all'eventuale incidenza della trattativa avvenuta tra questi e Antonino Gioè quale concausa delle stragi del 92 ed in particolare dell'anomala accelerazione nella realizzazione della strage di via D'Amelio (dato quest'ultimo accertato con numerose sentenza passate in giudicato).
- Un **secondo aspetto** da approfondire, anche in relazione alle risultanze delle attività di indagine svolte dalla Procura Generale di Palermo, sarebbe quello relativo all'ambiguo ruolo di esponenti dei servizi di segreti tra cui vengono menzionati Giovanni Aiello, Ignazio D'Antone e Bruno Contrada in relazione agli omicidi degli agenti della Polizia di Stato Piazza ed Agostino avvenuti in Palermo; detta disamina è richiesta per i possibili risvolti che detta attività depistante possa aver avuto anche sulle stragi del 92.

E, poi, ulteriormente di quei due temi sopra richiamati la richiesta di archiviazione del 28 novembre 2024 si occupò alle pagine da 3 a 7 (ma sul punto relativo a Vincenzo Giammanco il sottoscritto difensore dovrà tornare) e alla pagina 8.

Già questo certifica che le vicende relative alle presenze siciliane di Bellini fra il 1991 e il 1992 e gli immobili e il ruolo di Giovanni Aiello e Ivana Orlando, secondo la Procura della Repubblica, erano precipuamente e legittimamente oggetto del procedimento e delle investigazioni svolte.

Come detto, il 28 novembre 2024 la Procura della Repubblica propose una nuova richiesta di archiviazione, dopo l'ordinanza del 18 maggio 2022 che aveva imposto al pubblico ministero nuove indagini. Sennonché, va aggiunto che la Procura della Repubblica, in violazione dell'art. 408 comma 3 *bis* cpp, salvo ritenere che per quell'ufficio la strage di via D'Amelio non sia stato un delitto commesso con violenza contro le persone, bellamente omise di darne avviso alle persone offese dal reato e tra queste, per la parte che qui interessa, a Salvatore Borsellino.

Fu solo grazie all'oculatezza del Gip destinatario della richiesta di archiviazione che il contraddittorio (leso dalla Procura della Repubblica) fu ripristinato e, così, Salvatore Borsellino ricevette l'avviso *ex art.* 409 cpp per l'udienza fissata al giorno 3 marzo 2025 (all. 1).

A seguito di alcuni rinvii causati da difetti di notifica, all'udienza del 19 maggio 2025 si svolse la discussione delle parti intervenute (fra le quali, il sottoscritto difensore, unico richiedente il rigetto della richiesta di archiviazione) e all'esito dell'udienza il Gip riservò la decisione.

Sennonché, circa un mese dopo il sottoscritto difensore entrò fortuitamente in possesso di documenti di formidabile rilievo (tra essi, l'unico atto procedimentale sulla strage di Capaci che abbia mai presentato la sottoscrizione del dr. Paolo Borsellino), che però la Procura della Repubblica aveva sottratto alla conoscenza delle parti del presente procedimento e ovviamente anche a quella del Giudice. Per questo motivo il sottoscritto difensore il 25 giugno 2025 dovette rivolgere istanza al Gip (all. 2), trovandosi per la prima volta nella sua non breve carriera professionale nell'obbligo di vulnerare una camera di consiglio, giacché il Gip non aveva ancora sciolto la riserva assunta all'udienza del 19 maggio precedente.

In conseguenza di ciò, il Gip rimise il procedimento sul ruolo, fissando nuova udienza per il giorno 22 settembre 2025 e così ripristinando il contraddittorio (all. 3), vilipeso ancora una volta dalla Procura della Repubblica che aveva con spregiudicatezza inusitata ommesso di depositare atti dei quali non solo aveva la disponibilità ma che da tempo aveva sottratto a ogni riserbo investigativo *ex art. 329 cpp*, avendoli depositati in un diverso procedimento penale (significativamente: non per strage ma per depistaggio e false dichiarazioni al pm). Come se dovesse essere nascosto al procedimento sulla strage di via D'Amelio la prova documentale che Paolo Borsellino si stesse formalmente occupando della strage di Capaci e delle rivelazioni dell'allora confidente Alberto Lo Cicero.

Per questo motivo è trascorso così tanto tempo fra la richiesta di archiviazione e l'ordinanza, emessa dal Gip il 19 dicembre 2025 all'esito della riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2025: a causa delle omissioni della Procura della Repubblica, che aveva occultato documentazione relevantissima (confessando poi l'omissione, giacché all'udienza del 22 settembre 2025 produsse ulteriore documentazione collegata proprio ai documenti prodotti dal sottoscritto difensore).

L'ordinanza del Gip è stato di rigetto della richiesta di archiviazione e prescrittiva di ulteriori indagini, esattamente in accoglimento di quanto richiesto dal sottoscritto difensore e difformemente da quanto chiesto da tutte le altre parti.

Il ricorso della Procura della Repubblica

Oggi la Procura della Repubblica è ricorrente per ottenere l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Gip di Caltanissetta il 19 dicembre 2025 addirittura perché viziata da abnormità.

Il fulcro dell'impugnazione (per abnormità) si legge a pagina 5 del ricorso: *«Il primo profilo di abnormità che rende inesequibile il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, determinando una vera e propria stasi nello stesso, riguarda le attività di indagine – punti da 30 a 43 – dell'ordinanza, finalizzate ad accertare il coinvolgimento del noto estremista di destra Paolo Bellini nella strage di via D'Amelio. Giova premettere che questo Ufficio, per agevolare il gip, ha trasmesso per conoscenza*

alla dottoressa Luparello, tra l'altro, la richiesta di archiviazione depositata in seno al (diverso) procedimento penale n. 1588/2022 R.G.N.R. mod. 21 (assegnato ad altro Giudice-persona fisica) iscritto a carico del citato Paolo Bellini per le stragi del '92 (sia Capaci che via D'Amelio). Si tratta di procedimento nel quale, a seguito dell'atto di opposizione, avanzato dall'avvocato Repici nell'interesse di Salvatore Borsellino, il G.I.P. dott. Bologna ha già fissato l'udienza, a seguito della quale, secondo il rito prescritto, prenderà le sue decisioni».

Il passo del ricorso riportato in carattere grassetto fornisce la prova del dolo premeditato con il quale la Procura della Repubblica ha operato preventivamente al fine di praticare il vero e proprio ammutinamento posto in essere contro l'ordinanza del Gip. La Procura della Repubblica, infatti, in quel passo ha letteralmente confessato di aver trasmesso al Gip, dopo che quel Giudice aveva assunto la riserva della decisione all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025 (ed evidentemente nel timore che l'ordinanza rigettasse la richiesta di archiviazione e per ostacolarla con tale espediente), in forma privatistica ed extraprocedimentale un atto (la richiesta di archiviazione del procedimento n. 1588/2022 rgnr contro Paolo Bellini) e imprecisati altri («tra l'altro»), così stuprando nuovamente il principio del contraddittorio. Quell'atto, infatti (e gli imprecisati altri), non faceva parte del fascicolo del presente procedimento allorché si è svolta la discussione all'udienza del 22 settembre 2025 e il Gip ha riservato la decisione, sciogliendola con l'ordinanza del 19 dicembre 2025. Del resto, ciò è documentalmente comprovato dalla notifica effettuata a Salvatore Borsellino, avvenuta il 7 novembre 2025 (cioè, ben dopo l'udienza del 22 settembre 2025), dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione del procedimento n. 1588/2022 rgnr, che porta, per l'appunto, la data del 6 novembre 2025 (all. 4).

Dopo aver fatto quella comunicazione metaprocedimentale e per scopi estranei alla regolarità del procedimento, la Procura della Repubblica, perseverando nelle proprie pratiche illegittime, ha strumentalizzato quella propria condotta abusiva per formulare il principale motivo di ricorso (per abnormità!) contro l'ordinanza del Gip.

Che sia così, è stato espressamente rivendicato dalla Procura della Repubblica con il suo (molto peggio che abnorme) atto d'impugnazione (cfr. sempre pagina 5 del ricorso): «*Giova ripetere che la*

summenzionata richiesta di archiviazione è stata messa a disposizione del G.I.P. Luparello esclusivamente per completezza al fine di porre a sua conoscenza l'esistenza di un procedimento iscritto a carico del Bellini. Da ciò discendono, secondo le valutazioni dell'Ufficio, conseguenze ordinamentali e procedurali gravissime, idonee a snaturare i poteri del Gip nell'ambito di ciascun procedimento, con una torsione radicale di principi procedurali, in quanto si costringe di fatto il P.M. a svolgere indagini anche inutilizzabili (rectius, affette da nullità) per le ragioni che saranno più diffusamente e compiutamente esposte in seguito». Quali istituti giuridici siano evocati attraverso la »messa a disposizione« è compito così scivoloso e anti-giuridico che non merita di essere approfondito.

È, però, ben rivelatore che per la Procura della Repubblica il Gip, informato per scienza privata fuori dal procedimento, doveva omettere di pronunciarsi sulle vicende riguardanti Bellini. E qui la Procura ha fatto un'altra confessione, per eterogenesi dei fini. Come si è visto, infatti, già l'ordinanza del 18 maggio 2022, che aveva imposto al pubblico ministero ulteriori indagini, aveva trattato le vicende riguardanti Bellini. Tanto che, come visto, la stessa richiesta di archiviazione si era pronunciata sulle attività svolte al riguardo. E però la richiesta di archiviazione porta la data del 28 novembre 2024, ovvero oltre due anni dopo l'avvio del procedimento a carico di Bellini e molti mesi dopo l'iscrizione a carico di Bellini anche della strage di via D'Amelio. Cosicché, il silenzio al riguardo nella richiesta di archiviazione è l'ulteriore conferma della malafede della Procura della Repubblica.

La Procura della Repubblica ha condito tali affermazioni con argomentazioni che sono molto peggio che paralogismi.

Ma prima di passare a questo, occorre verificare cosa sia stata l'iscrizione del procedimento a mod. 21 a carico di Paolo Bellini, il 28 giugno 2022 per la strage di Capaci e il 7 giugno 2024 per la strage di via D'Amelio.

Ora, come si legge nel relativo provvedimento, l'iscrizione di Paolo Bellini per la strage di Capaci è stata motivata con la ricezione di tre documenti provenienti dalla Procura generale di Bologna: 1. la richiesta di misura cautelare della Procura generale di Bologna nei confronti di Paolo Bellini per la strage del 2 agosto 1980; 2. Una memoria integrativa della predetta richiesta

di misura cautelare; 3. Una memoria relativa alla posizione dell'imputato Catracchia, imputato davanti alla Corte di assise di Bologna per false dichiarazioni al pm. Al di là del fatto che il primo atto risale al 5 febbraio 2020, il secondo risale all'8 febbraio 2020 e il terzo al 23 febbraio 2022, occorre rilevare che nella memoria relativa all'imputato Catracchia non compare alcun riferimento a Paolo Bellini, mentre la richiesta di misura cautelare e la memoria integrativa di quell'atto non contengono alcun sia pure lontano *fumus* di notizia di reato per la strage di Capaci. E quindi da un lato si può concludere che l'iscrizione di Paolo Bellini sul registro degli indagati per la strage di Capaci fu una evidente forzatura e che le date dicono che quegli atti trasmessi dalla Procura generale di Bologna dovevano finire nel presente procedimento, anziché portare all'iscrizione pretestuosa di altro procedimento, finito poi a diverso Gip.

Occorre notare che il 28 giugno 2022, data dell'iscrizione, seguì di pochissimo l'ordinanza del Gip che aveva rigettato la prima richiesta di archiviazione nel presente procedimento, dando ordine di svolgere indagini in relazione alle presenze di Bellini in Sicilia nel 1991-92. Non c'erano gli estremi della notizia di reato (nessuna, nemmeno vaga, chiamata in reità o in correità; nessun vago indizio circa la sua presenza a Capaci), solo la necessità di sviluppare elementi esistenti in un procedimento contro ignoti (come decine aperti a Caltanissetta sulle stragi dal 1992).

L'iscrizione del nome di Bellini sul registro degli indagati per la strage di via D'Amelio, avvenuta il 7 giugno 2024, derivò, come risulta dal relativo provvedimento, dalla ricezione dell'informativa del II Reparto Dia Roma del 13 marzo 2024 (cioè tre mesi prima: non proprio «*immediatamente*», come prescritto dall'art. 335 cpp) prot. 633/24. Anche in questo caso, non esisteva alcun *fumus* di notizia di reato sulla strage di via D'Amelio.

E quindi: pendente il presente procedimento contro ignoti, nel quale, tra l'altro, si trattava delle presenze di Bellini in Sicilia nel 1991-92, viene abusivamente iscritto altro procedimento a carico di Bellini per la strage di Capaci; poi Bellini viene iscritto altrettanto abusivamente per la strage di via D'Amelio; infine, con atto spericolatamente extraprocedimentale, comunicato al Gip in violazione plateale delle regole, la Procura di Caltanissetta sostiene l'ipotesi scriteriata dell'abnormità dell'ordinanza del 19 dicembre 2025.

A sostegno delle proprie tesi, la Procura brandisce argomentazioni che appaiono del tutto infondate e spesso metagiuridiche. Si sostiene l'asserita inutilizzabilità di atti ordinati dal Gip, a proposito di intercettazioni (secondo la Procura di Caltanissetta non sussistono i sufficienti indizi del reato aggravato di strage per la strage di via D'Amelio?); il pericolo di «*sovrapposizione*» delle valutazioni di due diversi Gip su temi analoghi (ma se la Procura ha rivendicato di tenere aperti parallelamente plurimi fascicoli sugli stessi delitti, non è questa la conseguenza fisiologica?); nientemeno, lo «*spossamento delle prerogative del Giudice assegnatario del procedimento*» a carico di Bellini (con l'introduzione della aberrante concezione proprietaria del fascicolo), laddove non si capisce quali siano i rischi paventati dalla Procura della Repubblica; la preconizzazione della ordinanza di archiviazione (provvedimento rimuovibile in ogni momento *ex art. 414 cpp*) da parte del Gip titolare del procedimento a carico di Bellini.

E, infine, la clamorosa invenzione, quasi calunniosa nei confronti del Gip (cfr. pagina 7): «*Ciò che più rileva in questa sede è che, alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente la patologica stasi che si ingenera nel procedimento in quanto quest'Ufficio per ottemperare all'ordinanza impositiva di nuove indagini dovrebbe, in sostanza, porre in essere delle attività contra legem, che potrebbero comportare responsabilità disciplinari e contabili*». Ciò è stato sostenuto senza rendersi conto che il mancato adempimento dell'ordinanza consustanzia responsabilità penali (altro che disciplinari e contabili!), per i delitti di omissione di atti d'ufficio e di favoreggiamento e che l'unica stasi è consistita nel mancato espletamento, da parte della Procura della Repubblica, delle indagini ordinate dal Gip.

Il ricorso scade poi anche in un motivo di inammissibilità per carenza d'interesse. La Procura della Repubblica infatti sostiene che il Gip abbia effettuato «*spendita di poteri non previsti dalla legge*», perché, al fine di preservare le esigenze di segretezza di due specifici atti di indagine a sorpresa, ha disposto che per quegli atti urgenti la Procura della Repubblica provvedesse diligentemente entro trenta giorni e ha postergato a quel termine di trenta giorni la notifica dell'ordinanza. Qui veramente si raggiunge l'apoteosi: la stessa Procura della Repubblica, che in violazione di legge ha omesso *in toto* la notifica dell'avviso della propria richiesta di archiviazione,

ha impugnato per abnormità perché le persone offese dal reato sarebbero state lese nella ricezione della notizia dell'ordinanza con trenta giorni di ritardo. Al di là del fatto che Salvatore Borsellino avrebbe avuto titolo a dolersi, non la Procura della Repubblica, e Salvatore Borsellino non si potrà mai dolere di iniziative volte a tutelare la proficua riuscita di attività d'indagine (mentre Salvatore Borsellino, al contrario, ha di che dolersi delle omissioni da parte della Procura della Repubblica sulle indagini prescritte dal Gip), dove mai si è detto che il tentativo di tutelare la riuscita della attività d'indagine mediante il riserbo per trenta giorni sia disposizione illegittima? Del resto, è cognizione di qualunque operatore processuale il caso di scuola di persona che venga sottoposta a intercettazione nel momento in cui venga convocata per essere assunta a sommarie informazioni. La Procura della Repubblica si sente lesa per «*spossestamento*» (e si ritorna alla concezione proprietaria) delle «*prerogative funzionali del Pubblico Ministero*». E però, è accaduto di frequentissima ricorrenza l'intercettazione di persona convocata per sommarie informazioni testimoniali per un tempo limitato e, del resto, il rischio di deperimento delle possibilità di sviluppo delle indagini, in caso di ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione in conseguenza delle notifiche alle parti, è fattore ineludibile, stante la regimentazione di tale istituto nel codice di procedura penale. Si tratta di un rischio che il legislatore ha ritenuto dovesse corrersi e non è certo imputabile all'ordinanza impugnata o, tanto meno, al Gip che l'ha emessa.

È perfino superfluo, poi, immerarsi sulla doglianza della Procura della Repubblica circa l'intercettazione di soggetto non indagato. Come se fosse un'evenienza patologica! E lo sostiene addirittura la stessa Procura della Repubblica che ha espletato intercettazioni anche col captatore informatico nei confronti di magistrati e investigatori (ma non Mario Mori, naturalmente!) che non erano indagati. Perché in quei casi era legittimo e invece non sarebbe legittimo farlo in ossequio all'ordinanza impugnata?

Il paragrafo 4 del ricorso, da pagina 8, è tutto fondato sulla mancata condivisione, da parte della Procura della Repubblica, della ricostruzione fatta dal Gip nel merito dei fatti. È un evidente sproposito sostenere che, poiché il procedimento è iscritto solo per la strage di via

D'Amelio, sarebbe un fuor d'opera cercare collegamenti fra quel delitto e le stragi di Capaci o dell'Addaura per ricostruire al meglio i fatti. Né ha alcun senso che siano richiamati altri procedimenti penali archiviati. Se essi sono stati gestiti in parallelo e tutti hanno riguardato la strage di via D'Amelio è la prova che la Procura della Repubblica ha moltiplicato i fascicoli sugli stessi delitti. Non può allora, allorché un Gip rigetti la sua richiesta di archiviazione, lamentare che, viste le valutazioni fatte da altri giudici, *«si determinerebbe, dunque, una defaticante duplicazione di attività di indagine non solo già svolte ma già vagliate da altro Giudice»*.

Quanto, poi, alla tesi secondo cui ci sarebbero supplementi d'indagine in ordine *«al possibile coinvolgimento nelle indagini del noto Giovanni Pantaleone Aiello»*, già indagato e deceduto, il ricorso non tiene conto del fatto che i punti 21, 22 e 23 delle indagini suppletive riguardano precipuamente, più che Aiello, la sua ex coniuge Ivana Orlando, cosicché si tratta di doglianze manifestamente infondate.

Il paragrafo 5 del ricorso merita alcune puntualizzazioni. Esso è tutto fondato sulla mancata condivisione delle valutazioni del Giudice. Ma quel che è peggio è il passo relativo all'errore dovuto *«all'utilizzo di fonti aperte»* in relazione a tale Vincenzo Giammanco, ospite nello stesso albergo di Enna in contemporanea a Paolo Bellini nella notte fra il 6 e il 7 dicembre 1991. Ora, basta esaminare la richiesta di archiviazione (rigettata con l'ordinanza del 19 dicembre 2025) per vedere come sul punto la Procura della Repubblica si sia spesa nella ontologia dell'inesistente (spiegando l'errore in cui è incorso il Gip, ipotizzando, insieme a fonti aperte, che quel Vincenzo Giammanco fosse parente dell'ex Procuratore della Repubblica di Palermo). Spiace rilevare, però, che nella richiesta di archiviazione non si faccia alcun riferimento a chi fosse quel Vincenzo Giammanco che alloggiò nell'albergo di Enna in concomitanza con Bellini. È un vero peccato, perché si sarebbe scoperto che era il fratello e il cognato della coppia che custodiva il capomafia allora latitante Mariano Tullio Troia. Al riguardo è significativo come il contegno serbato al riguardo con la richiesta di archiviazione è del tutto opposto a quanto si esprimeva (anche al riguardo di quel Vincenzo Giammanco) nella richiesta di intercettazioni del 31 agosto 2022 del procedimento a carico di Bellini (all. 5). Cosicché si evince che la Procura della Repubblica

aveva dati specifici che però ha omissso di riportare nella richiesta di archiviazione.

Per le sopra indicate ragioni, il sottoscritto difensore chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o comunque riservato.

Si allegano i documenti citati in narrativa.

Messina, 4 aprile 2026

avv. Fabio Gaetano Repici